

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

tedesco

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Swipe to change

Costi

Austria

Questa pagina fornisce informazioni sulle spese dei procedimenti giudiziari in Austria.

Quadro normativo per le tariffe forensi

Avvocati

In linea di principio, il Codice deontologico forense austriaco stabilisce che gli onorari corrisposti agli avvocati per i servizi resi possono essere liberamente concordati con il cliente.

L'onorario può essere calcolato su base oraria o a forfait. In tal caso, non vengono calcolate le singole prestazioni e i tempi impiegati. Se non interviene espressamente un accordo sull'onorario, si presume che sia stato pattuito un compenso per un congruo ammontare sulla base delle fasce di onorario stabilite nella Legge sulle tariffe degli avvocati o nei Criteri generali sulle tariffe forensi (*Allgemeine Honorar-Kriterien*).

Sulla base del codice di procedura civile austriaco (*Zivilprozessordnung*) e della legge sulle tariffe degli avvocati stabilisce che nei procedimenti civili è il giudice a determinare la quota delle spese che la parte soccombente deve rimborsare all'altra parte, laddove gli importi dipendono dal valore della causa, dalla durata e dalla natura dell'azione. D'altro canto, la Legge sulle tariffe degli avvocati può essere di per sé applicata direttamente ai clienti, solo se così è stato convenuto tra avvocato e cliente.

Nei procedimenti penali, in linea di massima, chiunque (imputato, querelante, parte civile) nomini un avvocato per essere da questi rappresentato in giudizio è tenuto a sostenerne i costi. Ciò avviene anche quando la difesa è stata nominata d'ufficio, purché non sussistano i presupposti per il patrocinio a spese dello Stato. Le spese variano a seconda del tipo e della composizione del tribunale in questione (per esempio, tribunale distrettuale, tribunale regionale in composizione monocratica o collegiale, tribunale in composizione collegiale mista con l'intervento di giudici popolari – *Schöffengericht* – e corte d'assise – *Geschworenengericht*).

Ufficiali giudiziari

Il compenso ricevuto dagli ufficiali giudiziari per le loro attività è stabilito dalla Legge sui contributi di esecuzione (*Vollzugsgebührengesetz*). Specificamente, la legge prevede un contributo di esecuzione che il creditore ricorrente deve versare al momento della presentazione della domanda di esecuzione, assieme a un importo forfetario, determinato dalla Legge sulle spese processuali (*Gerichtsgebührengesetz*, GGG).

Il contributo di esecuzione ([art. 2 Vollzugsgebührengesetz](#)) fa parte delle spese dei processi di esecuzione, del quale, su richiesta del creditore, il tribunale può ordinare al debitore il rimborso.

L'ufficiale giudiziario ha peraltro diritto a un compenso per l'incasso dei pagamenti, che può essere dedotto dall'ammontare incassato ([art. 11 Vollzugsgebührengesetz](#)).

Spese fisse

Spese fisse nei procedimenti civili

Spese fisse per le parti processuali nei procedimenti civili

L'ammontare delle spese giudiziarie da pagarsi per l'utilizzo dei servizi giudiziari, che sono determinate o come importi fissi o come percentuale della base di calcolo, dipende dalla natura del caso e dal valore della causa (adeguato alla base di calcolo).

Fase dei procedimenti civili in cui devono essere pagate le spese fisse

In linea di principio, nei procedimenti civili di primo grado le spese (a forfait) diventano esigibili al momento della presentazione della domanda che dà avvio al procedimento. Il contributo è dovuto una tantum, a prescindere dal fatto che l'atto contenga più di una domanda o riguardi più di una persona, e copre tutti i procedimenti di primo grado. Se l'oggetto del provvedimento richiesto viene esteso nel corso del procedimento, da quel momento possono essere affrontate ulteriori spese. Queste devono essere versate all'atto del deposito delle memorie scritte oppure, se il provvedimento richiesto viene esteso nel corso dell'udienza, nel momento in cui tale estensione viene messa agli atti.

Nel caso di procedimenti civili di secondo o terzo grado, il contributo è dovuto alla presentazione dell'atto di appello (articolo 2, comma 1, della Legge sulle spese processuali, GGG). In deroga a quanto sopra, nei procedimenti non contenziosi talvolta è richiesto il versamento di un contributo per la decisione piuttosto che per la causa.

Spese fisse nei procedimenti penali

Spese fisse per le parti processuali nei procedimenti penali

Il pagamento del contributo ai sensi della voce tariffaria 13 della legge austriaca sulle spese processuali *Gerichtsgebührengesetzes* GGG, è dovuto solo in caso di azione civile nel processo penale.

Fase del procedimento penale in cui devono essere pagate le spese fisse

Le spese fisse devono essere pagate all'inizio del procedimento.

Spese fisse nei procedimenti costituzionali

Spese fisse per le parti processuali nei procedimenti costituzionali

Secondo quanto disposto dall'art. 17bis, punto 1 della *Verfassungsgerichtshofgesetz* (legge sulla Corte costituzionale - VfGG) la tariffa è di 220 euro.

Fase del procedimento costituzionale in cui devono essere pagate le spese fisse.

Le spese fisse devono essere pagate all'inizio del procedimento.

Informazioni preliminari che l'avvocato deve fornire

Diritti e obblighi delle parti

In generale, l'avvocato è tenuto a informare il suo (o la sua) cliente in ordine alle modalità di calcolo degli onorari e dei costi che dovrà affrontare. A questo proposito, l'articolo 50, comma 2, delle "Linee guida per l'esercizio della professione di avvocato e per il controllo dei doveri dell'avvocato" (*Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts*, RL-BA) raccomanda, all'atto dell'assunzione di un nuovo incarico, di informare il cliente della base su cui verrà calcolato l'onorario e dell'eventuale suo diritto a un pagamento intermedio.

In quest'ultimo caso, salvo non sia stato pattuito un onorario fisso, il cliente ha diritto, a intervalli ragionevoli, di chiedere un resoconto provvisorio della situazione contabile o un resoconto dei servizi già resi o delle ore impiegate (nel caso in cui sia stato concordato un onorario su base oraria).

Di conseguenza, l'inizio e la frequenza dei pagamenti devono essere stabiliti al momento dell'affidamento dell'incarico all'avvocato.

Norme sulla determinazione delle spese

Dove si possono trovare informazioni sulle norme per la determinazione delle spese in Austria?

Le norme di legge sulla responsabilità per la determinazione delle spese nei procedimenti civili contenziosi (anche in materia commerciale) si trovano negli articoli 40-55 del Codice di procedura civile (*Zivilprozeßordnung* ZPO). Invece, le questioni vertenti sul diritto di famiglia, in particolare le cause di divorzio consensuale, le controversie per l'affidamento dei figli e i diritti di visita nonché i procedimenti relativi al mantenimento, sono trattate in procedimenti non contenziosi. Questo tipo di procedimenti è soggetto a norme specifiche per quanto riguarda la responsabilità per le spese; le disposizioni generali sulla statuizione delle spese sono stabilite all'articolo 78 della Legge sui procedimenti stragiudiziali (*Außerstreitgesetz*, AußStrG). Deroghe a tali disposizioni generali si applicano, tra l'altro, alle controversie relative all'affidamento dei figli e ai diritti di visita nonché ai procedimenti riguardanti il mantenimento dei minori. La responsabilità per le spese nei procedimenti penali è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 380-395 del Codice di procedura penale (*Strafprozeßordnung*, StPO). Il sito dell'*Österreichischen Rechtsanwaltskammertags* (Ordine degli avvocati austriaco) pubblica un opuscolo che informa sommariamente sulle tariffe forensi. Per informazioni di carattere generale sulle spese dei procedimenti giudiziari si veda la pagina iniziale del sito di assistenza per i cittadini *HELP-Amtshelfer für Österreich* al link: "Leben in Österreich" >, "Zivilrecht" > "Zivilverfahren" [Vivere in Austria > Diritto civile > Procedura civile].

Informazioni generali sulle spese giudiziarie sono disponibili gratuitamente sul sito *HELP-Amtshelfer für Österreich*, e i testi delle leggi (Legge sulle spese processuali e le fasce di onorario) sono gratuitamente consultabili attraverso il sito Internet *Rechtsinformationssystem des Bundes* (sistema informativo giuridico della Cancelleria federale austriaca).

In che lingua si possono ottenere informazioni sulle norme per la determinazione delle spese in Austria?

Le informazioni sulle norme per la determinazione delle spese in Austria sono disponibili in tedesco.

Dove si possono trovare informazioni sulla mediazione?

Un elenco di mediatori (a cura del ministero della Giustizia) è a disposizione del pubblico generale attraverso [una pagina Internet dedicata](#) del sito web del ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda la giustizia riparatrice nei procedimenti penali, si vedano le informazioni messe a disposizione alla pagina iniziale di *NEUSTART* circa la composizione stragiudiziale di natura penale (mediazione tra imputato e vittima) (anche in inglese).

Dove si possono trovare ulteriori informazioni sulle spese?

Siti web contenenti informazioni sulle spese

Informazioni generali sull'ordinamento e sui servizi giudiziari austriaci, nonché sui costi e sul ministro di Giustizia, sono disponibili sul sito web *Die österreichische Justiz* (la giustizia austriaca) e al sito *HELP - Amtshelfer für Österreich*, che mette a disposizione informazioni generali e di facile consultazione.

Il sito web che ospita il [Sistema informativo giuridico della Cancelleria austriaca](#) offre informazioni sui seguenti argomenti:

Legge sulle spese processuali (GGG)

Legge sul diritto al compenso (GebAG)

Codice deontologico forense (RAO)

Legge sulle tariffe degli avvocati (RATG)

Il testo dei Criteri generali sugli onorari (AHK) è consultabile attraverso il sito web della [Camera austriaca degli avvocati](#).

Dove si possono trovare informazioni sulla durata media dei diversi tipi di procedimenti?

Per questo tipo di informazioni si rimanda direttamente al ministero della Giustizia austriaco.

Dove si possono trovare informazioni sulle spese medie complessive di un determinato procedimento?

Le spese giudiziarie da corrispondere per ciascuna serie di procedimenti sono stabilite in anticipo (Legge sulle spese processuali) e possono cambiare se il valore della domanda aumenta o diminuisce.

Le spese che la parte soccombente deve versare alla parte vittoriosa nei procedimenti civili (onorari degli avvocati e dei periti, costi di traduzione) sono determinate dal tribunale sulla base della Legge sulle tariffe degli avvocati (per quanto attiene unicamente agli onorari degli avvocati) e della Legge sul diritto al compenso (per gli onorari dei periti e degli interpreti). Tali spese si basano sostanzialmente sui costi sostenuti e sul tempo impiegato, per cui non è possibile indicare alcuna cifra in anticipo.

In linea di principio, l'onorario che il cliente deve corrispondere all'avvocato può essere liberamente tra essi concordato.

Imposta sul valore aggiunto

In che modo vengono fornite tali informazioni? Quali sono le aliquote applicabili?

Le prestazioni degli avvocati sono soggette a un'imposta sul valore aggiunto, la cui aliquota in Austria è del 20%. Come per altre spese, quest'imposta va versata all'avvocato separatamente, come stabilito espressamente dall'articolo 16 della Legge sulle tariffe degli avvocati e dall'articolo 17 dei Criteri generali.

L'imposta sul valore aggiunto non è contemplata nelle fasce stabilite dalla Legge sulle tariffe degli avvocati e nei Criteri generali sugli onorari.

Patrocinio a spese dello Stato

Soglia di reddito applicabile nell'ambito della giustizia civile

L'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato non si basa su una soglia di reddito stabilita per legge. Nei procedimenti civili (e in materia commerciale, come si è detto in precedenza), l'assistenza legale è disciplinata dal Codice di procedura civile austriaco. Le disposizioni del Codice di procedura civile si applicano, mutatis mutandis, ai procedimenti non contenziosi. La decisione di accordare il patrocinio a spese dello Stato spetta al tribunale cui è stato affidato il procedimento di primo grado.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso se il richiedente, in ragione del suo reddito, delle circostanze economiche e degli obblighi di mantenimento a suo carico, non è in grado di sostenere le spese processuali senza compromettere i mezzi di sussistenza necessari per garantirgli un modesto tenore di vita. Inoltre, i procedimenti non devono sembrare manifestamente vessatori o privi di una seppur minima possibilità di successo. Il tribunale decide caso per caso quali dei benefici seguenti accordare.

In Austria, il patrocinio a spese dello Stato può sostanzialmente comprendere questi benefici:

l'esenzione provvisoria dal pagamento di spese processuali, indennità a testimoni, periti e interpreti, costi di pubblicazione eventualmente necessari, spese per un curatore e qualsiasi spesa sostenuta dal rappresentante legale incaricato dal giudice o dall'avvocato;

La rappresentanza di un avvocato.

Se nei tre anni successivi alla conclusione del procedimento la situazione economica della parte che ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato è migliorata, la stessa può essere invitata a rimborsare, in parte o *in toto*, le prestazioni ricevute, purché in grado di effettuare i rispettivi pagamenti senza compromettere il proprio livello minimo di sussistenza.

Soglia di reddito prevista per l'imputato/incriminato e la vittima di un reato nella procedura penale

Non esiste una soglia di reddito specifica per stabilire se un imputato/incriminato o anche una vittima o parte civile in sede di procedimento penale possa beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. I criteri guida sono costituiti da un mantenimento al di sopra del salario minimo di sussistenza e al di sotto di un adeguato livello di mantenimento.

Il livello minimo di sussistenza è periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito web del [ministero della Giustizia austriaco](#).

Requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato alle vittime di reato

Purché la persona offesa non abbia diritto all'assistenza legale ai sensi dell'art. 66, comma 2, del codice di procedura penale austriaco, essa può fruire del patrocinio a spese dello Stato/assistenza relativamente alle spese processuali se:

non è possibile una rappresentanza legale senza pregiudizio del suo essenziale mantenimento (cfr. su questo punto le precedenti indicazioni in tema di mantenimento),

la rappresentanza da parte di un avvocato è nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, e specialmente nell'interesse di una congrua esecuzione degli obblighi di legge, al fine di evitare ulteriori procedimenti civili.

Requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato agli imputati/incriminati

Presupposto per la concessione del patrocinio a spese dello Stato è che, previo accertamento del requisito economico, detto patrocinio sia nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e, nello specifico, nell'interesse di una congrua difesa.

In ogni caso, l'assegnazione di un difensore è nell'interesse dell'amministrazione della giustizia se sussiste l'obbligo di difesa ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del codice di procedura penale austriaco, ovvero se:

l'imputato/incriminato è non vedente, non udente, affetto da mutismo o è altrimenti disabile o non ha sufficiente conoscenza della lingua utilizzata nel processo;

si ricorre in appello;

il caso riguarda complesse circostanze di fatto e di diritto.

Ove sussista l'obbligo di difesa, l'imputato/incriminato deve essere rappresentato da un difensore. Ai sensi dell'art. 61, comma 1, del codice di procedura penale austriaco, la difesa obbligatoria dell'imputato sussiste nelle seguenti ipotesi, esaustivamente enumerate dalla legge:

se e fintantoché l'imputato si trova in custodia cautelare;

in procedimenti che prevedono il ricovero dei condannati in istituti per infermi psichici;

in processi che prevedono il ricovero dell'imputato in un istituto di riabilitazione per tossicodipendenti o la detenzione in istituti per soggetti socialmente pericolosi;

in processi dinanzi a un tribunale in composizione collegiale mista (*Schöffengericht o Geschworenengericht*);

in processi dinanzi a un tribunale in composizione monocratica, se la sentenza che può essere pronunciata prevede più di 3 anni di pena detentiva, salvo nei casi di furto con scasso ai sensi dell'art. 129, punti 1-3, del codice penale austriaco e ricettazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, del codice penale austriaco;;

nei procedimenti di appello contro una sentenza di un tribunale in composizione collegiale mista,

all'esecuzione di una domanda di rinnovazione del procedimento penale e alla testimonianza in pubblico che ne consegue.

Procedimenti gratuiti

Nei procedimenti penali, al fine di tutelare i diritti della vittima, le vittime di violenze, minacce gravi o reati sessuali, nonché il coniuge, il partner, i parenti in linea diretta e i fratelli e le sorelle di una persona che avrebbe potuto morire a causa di un reato, o altri parenti che sono stati testimoni di un reato, hanno diritto ad assistenza psicologica, sociale o legale gratuita. L'assistenza psicosociale riguarda la preparazione della vittima al procedimento e al peso emotivo causato dal procedimento. L'assistenza psicosociale o legale è fornita da associazioni di sostegno alle vittime incaricate e assunte dal ministero della Giustizia (articolo 66, comma 2, del Codice di procedura penale austriaco).

Nei procedimenti non contenziosi non sono previsti onorari per cause vertenti su amministrazioni fiduciarie, affidamento di minori e diritti di visita o per procedimenti avviati a norma della Legge sul ricovero in istituti (*Unterbringungsgesetz*) e della Legge sull'assistenza residenziale (*Heimaufenthaltsgesetz*). L'assistenza legale può essere erogata sotto forma di esenzione preventiva dal pagamento degli onorari nel caso di reddito o patrimonio insufficiente, ma l'entità dell'esenzione dipende dalla richiesta e varia a discrezione del tribunale.

In quali casi la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese sostenute dalla parte vittoriosa?

Procedimenti contenziosi

Le spese dei procedimenti civili (anche in materia commerciale) sono disciplinate dal Codice di procedura civile austriaco (ZPO), il quale stabilisce che all'inizio ciascuna parte debba pagare le spese sostenute, in misura proporzionale al proprio coinvolgimento nel procedimento. Se l'azione si conclude con una decisione del tribunale di un grado specifico, il tribunale è tenuto a pronunciarsi anche sulle spese. Si applica il principio delle spese a carico del soccombente. La parte rimasta interamente soccombente deve rimborsare alla controparte tutte le spese necessarie sostenute per l'idoneo perseguimento della giustizia e per la difesa originata dalla conduzione della causa. Se le parti sono parzialmente soccombenti e parzialmente vittoriose, le spese devono essere compensate o ripartite proporzionalmente.

In taluni casi, per ragioni di equità è opportuno derogare dal principio delle spese a carico del soccombente:

nel caso di una soccombenza relativamente minore, se la parte processuale soccombente non ha provocato spese particolari;

se l'entità della domanda è stabilita da periti o a discrezione del tribunale e in caso di compensazione reciproca;

se il comportamento del convenuto non ha dato motivo di avviare il procedimento ed ha riconosciuto il credito alla prima circostanza; e

se una delle parti ha dato motivo di annullamento automatico del procedimento o ne è stata decretata la nullità, nel qual caso a codesta parte può essere chiesto di pagare la totalità delle spese.

Procedimenti non contenziosi

Le cause riguardanti il diritto di famiglia (mantenimento, diritto di visita e affidamento dei minori e divorzio consensuale) sono oggetto di procedimenti non contenziosi. La norma generale sulle spese in questi procedimenti si ricava dall'articolo 78 della Legge sui procedimenti stragiudiziali (*Außerstreitgesetz – AußerStrG*). Tuttavia, svariati procedimenti vanno in deroga alla regola generale. Anche in questo caso si applica, di norma, il principio delle spese a carico del soccombente, ma ciò può non accadere per ragioni di equità. Si ricorre a tale prassi più frequentemente che nei procedimenti regolati dal Codice di procedura civile. Se non viene richiesto alcun risarcimento si devono pagare le spese correnti (per esempio, gli onorari dei periti) in modo proporzionale alla partecipazione nel procedimento e, se non è possibile determinarle, esse devono essere ripartite equamente.

Informazioni sui diversi tipi di procedimenti (mantenimento, diritto di visita e affidamento dei minori e divorzio consensuale):

nell'ambito delle cause di divorzio occorre operare una distinzione tra il divorzio giudiziale e il divorzio consensuale.

Divorzio giudiziale – In questi casi si applicano disposizioni specifiche previste nel Codice di procedura civile. Se nessuna delle parti risulta colpevole, i costi devono essere compensati. Se il motivo del divorzio è da ascrivere a un'interruzione della convivenza e la sentenza di divorzio contiene una pronuncia sulla responsabilità per l'interruzione, il coniuge colpevole deve pagare le spese dell'altro.

Divorzio consensuale: – trovano applicazione le norme del procedimento non contenzioso. In questo caso i coniugi presentano al tribunale due istanze identiche e, non essendoci controparte, non si pone la questione dell'attribuzione delle spese. Le parti si impegnano a sostenere equamente le spese correnti.

Anche le procedure per l'affidamento dei minori e il diritto di visita rientrano nei procedimenti non contenziosi. In virtù di una deroga (articolo 107, comma 3, dell'*AußerStrG*) in questi casi non vi è statuizione sulle spese.

Un'altra deroga (articolo 101, comma 2, dell'*AußerStrG*) disciplina la questione delle spese nelle cause in materia di mantenimento dei figli minori, che rientra comunque nel quadro dei procedimenti non contenziosi.

Procedimenti penali

In linea di principio nei procedimenti penali chiunque abbia incaricato un difensore o un altro rappresentante deve sostenerne personalmente le spese, anche nel caso in cui l'avvocato sia stato assegnato d'ufficio (articolo 393, comma 1, del Codice di procedura penale).

In genere la persona condannata deve sostenere le spese del procedimento penale. In sede di pronuncia del verdetto, il giudice deve stabilire l'obbligo del condannato di rimborsare le spese processuali (articolo 389, comma 1, del Codice di procedura penale). Le spese relative ai procedimenti penali sono: un importo forfetario quale anticipazione sulle spese da sostenersi successivamente nel processo penale e non ulteriormente specificate, comprese le spese istruttorie e quelle di esecuzione delle ordinanze dei PM o dei necessari atti amministrativi in capo ai giudici; spese che, ai sensi del comma 3 della citata legge, dovranno essere comprese entro le seguenti soglie: dai 500 ai 10 000 euro per i procedimenti in Corte d'assise (*Geschworenengericht*), dai 250 ai 5 000 euro per i procedimenti dinanzi a un tribunale regionale in composizione collegiale mista con l'intervento di giudici popolari (*Schöffengericht*), dai 150 ai 3 000 euro per i procedimenti dinanzi a un tribunale in composizione monocratica, dai 50 ai 1 000 euro per i procedimenti dinanzi a un tribunale distrettuale;

gli onorari dei periti e, in linea di massima, anche degli interpreti;

le spese per informazioni, relazioni o pareri forniti dalle autorità;

le spese per il trasferimento transfrontaliero dell'imputato/incriminato o le spese di viaggio di un testimone proveniente dall'estero;

le spese per il provvedimento di sequestro dei beni, le spese per informazioni sui conti correnti bancari, il sequestro della corrispondenza, informazioni sui dati delle telecomunicazioni e sulle intercettazioni telefoniche;

le spese per l'esecuzione della pena, esclusi i costi per la detenzione;

le spese processuali per i procedimenti;

le spese per i difensori o per altri rappresentanti;

un importo forfetario per le spese per l'assistenza psicologica e sociale e/o per il patrocinio a spese dello Stato accordato alla vittima fino a 1 000 EUR.

Ad eccezione delle spese di cui ai punti 3, 7, 8 e 9, lo Stato paga le spese in anticipo. Per quanto riguarda gli importi forfetari menzionati ai punti 1 e 9, il giudice considera la capacità finanziaria della persona cui compete il rimborso della spesa. Gli eventuali compensi dell'interprete non sono considerati una spesa da rimborsare, purché essenziali per consentire all'imputato di seguire il procedimento che si svolge in una lingua a lui non sufficientemente conosciuta o a causa di una sua disabilità che gli preclude la comprensione del giudice.

Ai sensi dell'articolo 391, comma 1, del Codice di procedura penale, le spese processuali penali saranno a carico del condannato solamente nella misura in cui il loro pagamento non precluda a lui e alla sua famiglia un modesto tenore di vita, né pregiudichi l'obbligo a questi incombente di risarcire appieno il danno. Qualora le spese non possano essere rimborsate a causa della privazione materiale del condannato, il tribunale le può dichiarare irrecuperabili. Se il tribunale stabilisce che le spese possono essere recuperate in futuro, ma non al momento della pronuncia, si deve procedere alla rivalutazione della capacità economica dell'imputato dopo un certo periodo di tempo. Il limite stabilito per legge per il recupero delle spese è di cinque anni dalla pronuncia della decisione definitiva. Se il tribunale stabilisce che il condannato deve sopportare le spese processuali e in un secondo momento risulta che invece non è in grado di pagare, le autorità responsabili del recupero delle spese possono prorogare la scadenza del pagamento, consentire il pagamento a rate o abbattere i costi.

Se la persona condannata è obbligata da una pronuncia del tribunale penale a pagare almeno un risarcimento parziale alla parte civile, la persona condannata dovrà farsi carico anche delle spese processuali in cui questa è incorsa.

Ai sensi dell'articolo 393 bis del Codice di procedura penale, una persona assolta può chiedere un contributo statale a sostegno delle proprie spese di difesa. Tale contributo copre sia le spese correnti essenziali ed effettivamente sostenute sia un importo forfetario per le spese del difensore. Ai fini della determinazione del forfait sono tenute in considerazione la portata e la complessità della difesa e la necessità di un congruo intervento del difensore. Il limite massimo di tale forfait è di 5 000 euro nei procedimenti in Corte d'assise (*Geschworenengericht*), 2 500 euro nei procedimenti dinanzi a un tribunale in composizione collegiale mista con l'intervento di giudici popolari (*Schöffengericht*), 1 250 euro nei procedimenti dinanzi a un tribunale in composizione monocratica e 450 euro nei procedimenti dinanzi a un tribunale distrettuale.

Se i procedimenti penali sono avviati con querela di parte o su richiesta della parte civile ai sensi dell'articolo 72 del Codice di procedura penale (reati a querela di parte o su costituzione di parte civile) e non hanno portato a una condanna, la parte querelante o la parte civile sono tenute a pagare tutte le spese causate dal loro intervento. Se il procedimento penale si è concluso con l'archiviazione del caso (*Diversions*) (articoli 198-209 del Codice di procedura penale) la parte civile non deve sopportare le spese.

Onorari dei periti

Nei procedimenti civili contenziosi (anche in materia commerciale) gli onorari dei consulenti di una delle parti sono calcolati in modo proporzionale alla vittoria della parte (articolo 43, comma 1, del Codice di procedura civile).

Nei procedimenti di divorzio giudiziale in cui il giudice non si pronuncia sulla responsabilità, le spese devono essere compensate; se una parte ha pagato più della metà dei costi supplementari l'altra deve rimborsare la quota in eccesso. Se si riconosce la responsabilità di un coniuge, questo deve rimborsare le spese per gli onorari sostenute dall'altro coniuge.

Nei procedimenti di divorzio consensuale, affidamento e diritto di visita e nei procedimenti relativi al mantenimento dei figli minori, gli onorari dei periti inizialmente pagati con fondi pubblici devono essere rimborsati al tribunale dalle parti che hanno avviato o nel cui interesse è stata intrapresa l'azione legale. Se le persone tenute al rimborso delle spese sono più di una, esse sono responsabili in solido (articolo 1, comma 5, della Legge sulle spese processuali (*Gerichtliches Einbringungsgesetz*, GEG) in combinato disposto con l'articolo 2, comma 1, GEG).

L'entità degli onorari dei periti è stabilita dalla Legge sul diritto al compenso (GebAG) e sostanzialmente dipende in ogni caso specifico dal contenuto e dalla finalità della relazione commissionata dal tribunale.

Nei procedimenti penali gli onorari dei periti rappresentano una parte delle spese processuali (articolo 381, comma 1, del Codice di procedura penale) che, ai sensi dell'articolo 389, comma 1 del Codice di procedura penale, deve essere pagata dalla persona condannata. Gli onorari dei periti sono determinati dal tribunale o dal pubblico ministero e pagati dallo Stato.

Onorari dei traduttori e degli interpreti

La spiegazione fornita nei paragrafi precedenti si applica anche agli onorari di interpreti e traduttori.

Documenti correlati

[Österreichs Bericht zur Kostentransparenzstudie \(Relazione dell'Austria sullo studio relativo alla trasparenza delle spese\)](#)  (829 Kb) 

Link correlati

[Art. 32 della legge austriaca sulle spese processuali, GGG](#)

Ultimo aggiornamento: 11/06/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.